

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 259/CGF (2008/2009)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 80/CGF – RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Avv. Mario Antonio SCINO, Dr. Alfredo Maria BECCHETTI – Componenti; Dr. Raimondo CATANIA – Rappresentante dell’A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f..

**1) RICORSO DEL CALCIATORE VETTORI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA VALENZANA/VARESE DEL 23.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 26.11.2008)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 25.11.2008 - contenente la squalifica per 3 gare effettive inflitta al signor Vettori Federico seguito gara Valenzana/Varese del 23.11.2008 per doppia ammonizione, per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l’arbitro; espulso, rivolgeva verso quest’ultimo una frase offensiva.

Il ricorrente reclama che la condotta tenuta va considerata come meramente irrispettosa trattandosi di un comportamento che non è mai trascorso ma limitandosi a semplici proteste e frasi concitate.

Adduce a supporto di tale ricostruzione ad altre sentenze precedenti dove il comportamento, considerato anche più grave dal ricorrente, veniva sanzionato nello stesso modo se non in modo meno grave.

La Corte di Giustizia Federale rileva che, anche a volere intendere il comportamento del Vettori come irrispettoso, risulta corretta la ricostruzione sanzionatoria del Giudice Sportivo, poiché i precedenti richiamati dal ricorrente riguardano esclusivamente comportamenti irrispettosi o ingiuriosi o offensivi nei confronti dell’arbitro. Il fatto qua in contestazione, invece, nasce da una espulsione per doppia ammonizione la quale di per sé, sola, comporta una giornata di squalifica; il comportamento irrispettoso del Vettori si è tenuto dopo la espulsione e tale ricostruzione fatta nel referto arbitrale, aggravata dal fatto che il Vettori era anche capitano della Valenzano Calcio S.r.l., ha determinato la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vettori Federico.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 19 Giugno 2009

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete